

Con sentenza n. 14972 del 10 febbraio 2022 (dep. 19 aprile 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui vada applicata la confisca a carico dell'imprenditore che abbia emesso fatture false anche se, di fatto, non ha ottenuto un vantaggio economico diretto.

L'art 8 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, rubricato "*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, prosegue l'art. 8 al comma 2, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Con la pronuncia in esame, la terza sezione penale, in particolare, ha spiegato che è ben vero che solo l'utilizzatore delle fatture relative a operazioni inesistenti ottiene automaticamente un profitto pari al risparmio di imposta che consegue con inserimento nella dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto delle fatture per operazioni inesistenti realizzando l'accrescimento, per l'appunto fittizio, dei costi, e che altrettanto non avviene per l'emittente che, realizzando invece una divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale della stessa, non acquisisce con l'emissione della falsa fattura alcun vantaggio fiscale; ma non per questo può omettersi di considerare che il reato di cui all'art. 8 D.L.vo 74 del 10 marzo 2000, proprio perché finalizzato a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi sul valore aggiunto, implica, di norma, l'incameramento da parte del suo autore di un compenso, quand'anche inferiore al profitto, ovvero al risparmio di imposta, conseguito dall'utilizzatore delle fatture ideologicamente false, corrispondente al prezzo del reato medesimo.

Riferimenti Normativi:

- art. 8, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74